

CODICE DEONTOLOGICO

Assosomm sostiene l'opportunità di preservare e promuovere l'operato e l'apporto sociale delle Agenzie per il Lavoro, rappresentandole come forza sociale in grado di operare con la massima deontologia professionale.

Tutte le Agenzie per il Lavoro associate ad Assosomm hanno il dovere di operare sul mercato nel rispetto delle Leggi vigenti, nella consapevolezza che il proprio comportamento corretto influisce anche sulla reputazione degli altri Associati, dei propri Competitor e del settore intero. L'immagine della Categoria va quindi tutelata sia in ambito associativo, sia presso le Istituzioni, sia nei confronti della Pubblica Opinione.

Il rispetto delle Leggi e la correttezza alla base delle scelte e della mission stessa di ciascuna Agenzia per il Lavoro si fonda non solo sulla stretta osservanza di quanto previsto dalla normativa, ma anche sulla condivisione e sul confronto costante e reciproco sulla propria filosofia d'azione quotidiana.

Assosomm, pertanto, assumendosi l'onere di trasmettere aggiornamenti tecnici e linee di condotta adeguate per il loro recepimento, si riserva di verificare la corretta applicazione delle Leggi da parte degli Associati e di deciderne, ove si rendesse necessario, per l'Agenzia che violasse norme e principi etici condivisi – la sua immediata espulsione.

Tutti gli Associati possono contribuire alla vitalità e all'utilità della vita associativa e sono liberamente chiamati ad esprimere le proprie opinioni e ad offrire il proprio contributo frutto della propria esperienza.

RAPPORTO TRA LAVORATORI E AGENZIA PER IL LAVORO

Articolo N° 1

L'osservanza delle Leggi e dei Contratti Collettivi che regolamentano il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Agenzia per il Lavoro rappresenta un assunto imprescindibile.

Articolo N° 2

Tutte le Agenzie per il Lavoro sono tenute a fornire ai propri Lavoratori tutte le istruzioni necessarie a svolgere correttamente il proprio lavoro, ivi comprese le informazioni riguardanti l'ammontare del proprio compenso e le rispettive modalità di erogazione.

Articolo N° 3

Tutti servizi a favore di Lavoratori e di Candidati in cerca di impiego sono da erogarsi in forma totalmente gratuita.

Articolo N° 4

Tutti gli Associati ad Assosomm considerano prioritario e imprescindibile il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di Legge deliberate per assicurare la massima sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro.



RAPPORTI TRA CLIENTI E AGENZIA PER IL LAVORO

Articolo N° 5

Tutte le Agenzie per il Lavoro associate ad Assosomm si impegnano nel garantire la trasparenza totale nell'indicazione del costo del lavoro ai propri clienti. Assosomm si rende disponibile a livello consulenziale per arrivare alla definizione corretta e completa di tutte le voci di costo e delle relative modalità di calcolo.

RAPPORTI TRA AGENZIE PER IL LAVORO

Articolo N° 6

Tutte le Agenzie per il Lavoro associate ad Assosomm – nell'ambito di una prassi commerciale improntata alla concorrenza leale – si impegnano in un mutuo e reciproco sostegno a fronte di qualsiasi episodio di manifestazione aggressiva – fisica e/o verbale – e di contestazione ideologica.

Articolo N° 7

Tutte le Agenzie per il Lavoro associate ad Assosomm non potranno procedere all'assunzione di personale in somministrazione alle dipendenze di altre Associate con lo scopo di sostituirsi nel contratto di somministrazione da queste stipulato. Le Agenzie associate si impegnano inoltre, in caso di assunzione di Risorse Umane di struttura proveniente da altre Agenzie, a non praticare azioni di sleale concorrenza verso lavoratori temporanei e/o clienti segnalati da tali Risorse.

Articolo N° 8

Tutte le Agenzie per il Lavoro associate ad Assosomm si impegnano a svolgere le attività formative sovvenzionate da FORMA.TEMP ed EBIREF in ottemperanza alle disposizioni del Fondo stesso e a provvedere regolarmente al versamento dei contributi previsti dalle Leggi in favore di FORMA.TEMP, E.BI.REF ed E.BI.TEMP.

Articolo N° 9

Tutte le Agenzie per il Lavoro associate si attengono alle correnti disposizioni di Legge per quanto concerne l'opportunità di farsi supportare nella propria attività da fornitori e collaboratori esterni alla propria organizzazione.

Articolo N° 10

Le informazioni acquisite in ambito associativo da parte delle persone che in nome e per conto delle altre Associate rivestono cariche in Assosomm sono da considerarsi tutelate dall'impegno di riservatezza e non potranno essere comunicate all'esterno se non previa apposita e condivisa autorizzazione.

NORME PROCEDURALI E SANZIONI DISCIPLINARI

- 1) La valutazione di tutte le possibili controversie sui principi sono riportati, sarà tempestivamente operata dal Consiglio Direttivo di Assosomm, al quale andranno altresì indirizzate tutte le eventuali denunce di violazione. Il Consiglio Direttivo di Assosom si riserva il diritto di aprire un procedimento di valutazione (avviando successivamente tutta la relativa attività istruttoria, ivi compresa la raccolta di dati, documenti e testimonianze) anche a prescindere da specifica segnalazione e/o richiesta da parte di un'Associata.
- 2) Il Consiglio Direttivo di Assosomm fornirà la propria valutazione entro 35 giorni dal ricevimento della segnalazione, prorogabile – con debita motivazione – per il periodo di tempo necessario alla verifica della situazione denunciata.
- 3) Il Consiglio Direttivo di Assosomm ha la facoltà di predisporre le seguenti sanzioni disciplinari:
 - richiamo scritto e condiviso tra tutti gli Associati in caso di rilevazione di comportamenti giudicati non in linea con il presente Codice Etico;
 - sospensione temporanea del rapporto associativo per un periodo di tempo che indicherà il Consiglio direttivo, fermo restando l'obbligo contributivo associativo;
 - sospensione definitiva del rapporto associativo, con obbligo di risarcimento dei danni morali – proporzionate alla gravità del danno stimato dal Consiglio Direttivo – causati alla stessa per i comportamenti contestati.
- 4) Gli associati possono impugnare le sanzioni deferendo, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, la questione al Consiglio Direttivo di Assosomm.
- 5) Il Consiglio Direttivo di Assosomm è tenuto ad esprimere una decisione definitiva e inappellabile entro 25 giorni dal ricevimento dell'impugnativa.
- 6) Le sanzioni, nel caso in cui il comportamento comporti anche situazioni di illeciti – siano essi civili o penali – non inibisce l'esercizio di azioni a tutela dei diritti dei singoli o di Assosomm stessa.